

VERBALE DI ASSEMBLEA STRORDINARIA

L'anno 2020 il giorno 25 del mese settembre alle ore 15,30 presso la sede sociale sita in Napoli alla via Andrea d'Isernia 11, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci del "Centro Amicizia"

Assume la Presidenza, a norma dell'art.16 dello statuto, la signora Anna Rocco.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso in bacheca dal 25 giugno 2020 fino alla data dell'assemblea presso la sede sociale come previsto dall'art. 16 dello statuto, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo, che sono presenti tutti i soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea in prima convocazione per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto Sociale
- Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Comitato Esecutivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche allo Statuto Sociale al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa vigente, in ossequio a quanto previsto dal Decr. Leg. 117/2017.

Successivamente dà lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 22 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione in merito alle modifiche proposte ed all'approvazione delle stesse.

A conclusione della lettura di tutti gli articoli, viene posto a votazione palese lo Statuto nella sua integrità con le relative modifiche apportate.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della legge 266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale

IL SEGRETARIO

Milie Rocco

IL PRESIDENTE

Anna Rocco

Associazione "Centro Amicizia"
Via Andrea D'Isernia n. 11
80122 Napoli
Cod. Fis.: 94187420636



**Agenzia
Entrate**



Direzione Provinciale I di
Ufficio Territoriale di Na

REGISTRATO AL N. 3/4656

MOD. 71/M addi 28/12/2006

TOTALE VERSATO

IL DIRETTORE



Associazione "Centro Amici"
Via Andrea D'Isola n. 11
80122 Napoli
Cod. Fisc. 04187420830

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO AMICIZIA" O.D.V.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Lgvo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione: "CENTRO AMICIZIA-ODV"*, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *NAPOLI, in via ANDREA D'ISERNIA, 11* e con *durata illimitata*.
2. L'associazione opera secondo il Carisma delle Figlie della Carità che si ispirano ai principi del loro fondatore, San Vincenzo De Paoli
3. L'associazione opera prevalentemente sul territorio della Regione Campania
4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo i principi evangelici della carità Cristiana*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre

un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione persegue nello specifico lo scopo di prevenire la devianza giovanile, educare i giovani ai valori umani e cristiani della pace, della solidarietà e dell'amicizia.

A tal fine, si propone, a mezzo dell'attività personale e spontanea dei suoi membri, di fornire un servizio a favore dei minori e giovani che vivono in contesti sociali e familiari disagiati, per accompagnarli nel loro cammino formativo e per consentire la maturazione completa, anche attraverso corsi di formazione professionali. Si propone inoltre di fornire assistenza morale e/o materiale ad anziani e ammalati in stato di necessità psico-fisica, al fine di alleviarne le sofferenze e la solitudine.

In relazione a tali obiettivi, l'associazione si impegna nell'attuazione di un "Progetto Educativo" nel quale sarà prevista ogni attività idonea al raggiungimento dello scopo sociale.

Il progetto mirerà allo sviluppo integrale della persona così da raggiungere ogni possibile potenzialità umana, culturale, manuale, artistica, spirituale e fisico-motoria.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, ma ad esse *strumentali e secondarie*, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di dette attività diverse sono di competenza del Consiglio Direttivo.

L'associazione non pone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Comitato Figlie della Carità)

I programmi operativi, le iniziative e le diverse attività tese alla realizzazione delle finalità dell'Associazione dovranno essere portate all'attenzione del "Comitato delle Figlie della Carità"

ART. 4 (Associati, Ammissione e numero)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (minimo 7). Se il numero degli associati diviene inferiore al minimo stabilito, esso deve essere integrato entro un anno.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta e che condividano le finalità della stessa. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, di pagare la quota associativa e di partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, le prestazioni degli associati sono a titolo gratuito, libero e personale.

L'ammissione del nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi agli stessi e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda con criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; chi ha proposto la domanda può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e viene meno solo nei casi previsti dall'art. 5 e 6 dello statuto.

Non sono ammessi criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Potranno aderire all'associazione anche gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti di quanto stabilito dalla Legge; in tale ipotesi si farà riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 5

(Diritti e Obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed all'approvazione delle linee guida del programma delle attività;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi, di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione e dei bilanci, con possibilità di ottenerne copia, e consultare i libri associativi.

Gli associati sono obbligati a:

- rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, libero e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa, secondo l'importo le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- contribuire, in base alle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, per recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni morali o materiali di una certa gravità per l'associazione, può essere escluso dalla stessa.

L'esclusione di uno o più soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio le cause ed i motivi dell'esclusione che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata; fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma *scritta* al Consiglio Direttivo che ne prende atto nella sua prima riunione utile. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso onde evitare disagi nel servizio, purché sia fatta almeno 2/3 mesi prima.

Il recesso o l'esclusione del socio, una volta divenuto operativo, viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7

(Sostenitori e Soci onorari)

I soci Sostenitori e i soci Onorari, le persone o gli Enti che, in qualunque modo, diano sostegno morale e/o materiale alle attività dell'associazione, non assumono lo status di associati, sono "esterni" all'associazione e pertanto non hanno nessun obbligo e/o diritto.

I Sostenitori sono coloro che testimoniano la loro solidarietà all'associazione mediante una "contribuzione, donazione, lascito" di qualsiasi importo o valore a titolo di liberalità.

Gli Onorari sono coloro che hanno acquisito meriti nei confronti dell'associazione e/o assolvono la finalità di promuovere il "buon nome" dell'associazione in considerazione dei rilevanti risultati raggiunti in passato nel settore. Possono essere scelti dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea degli associati.

ART. 8

(Comitato delle Figlie della Carità)

Il "Comitato delle Figlie della Carità" è costituito da un massimo di 3 suore appartenenti alla Congregazione delle Figlie della Carità promotrice dell'Associazione "Centro Amicizia"- O.d.V.

Le suddette suore hanno diritto di partecipare alle assemblee degli associati e alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto, nè di essere votate.

Esse collaborano con i soci laici a quelle che sono le attività istituzionali dell'associazione.

Le stesse possono altresì far parte degli associati come da art.4 del presente statuto ed acquisire diritto di voto e di essere votate.

ART. 9

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo (organo amministrativo);
- il Presidente del Consiglio Direttivo.

Saranno nominati, al ricorrere delle condizioni di legge:

- il Revisore legale Unico dei Conti;
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo l'eventuale *rimborso delle spese*, nei limiti massimi previsti, e preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 **(L'Assemblea)**

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno *diritto al voto* tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel *libro degli associati*, ed in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ciascun associato ha diritto a *un voto*. Per eventuali associati che siano enti del Terzo settore, si applicheranno le disposizioni di legge.

Ogni associato potrà farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato con *delega scritta anche a margine* della convocazione. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, effettuata in forma cartacea e/o informatica, agli indirizzi risultanti dal libro soci, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.

Con regolamento potranno essere disciplinate altre modalità di comunicazione, purché venga assicurata la ricezione da parte dei destinatari.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, per la programmazione e verifica delle attività ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino la necessità mediante richiesta scritta e motivata.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati (vedi art.6);
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- dettare le linee generali che devono essere attuate dal Consiglio Direttivo;

- destinare eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea è validamente costituita *in prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati (in proprio o per delega).

In *seconda convocazione*, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea *delibera* a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare *lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio*, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea è *presieduta* dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Delle riunioni si redige un verbale firmato dal Presidente, dal segretario; possono firmare anche i soci che ne facciano richiesta.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, ed *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con idonea motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- nominare al suo interno un Presidente, un vice-Presidente, e fra tutti i soci nominare un Segretario ed un Tesoriere (le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona); eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o rendiconto;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati e su eventuali ricorsi;

- stabilire l'*entità* della quota d'iscrizione per i nuovi associati e della quota associativa annuale;
- deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
- provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- assumere personale nei limiti previsti dalla normativa vigente

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo *rimangono in carica* per due anni e sono *rieleggibili*. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, e rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo sono *scelti* tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli eventuali enti associati); si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, ed indicare a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione; nell'ipotesi che fosse attribuita a più persone occorrerà precisare se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuita la *rappresentanza legale* dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Al Presidente è demandata la gestione generale dell'Associazione.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea del Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina l'attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella riunione successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il **vice-Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza del Consiglio Direttivo. Il vice-Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il **Segretario** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza del Consiglio Direttivo. Il Segretario coadiuva il Presidente del Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Svolge funzioni di amministrazione materiale e svolge gli incarichi che di volta in volta gli assegna il Presidente o il Consiglio Direttivo.

Il **Tesoriere**, che può anche coincidere con il ruolo di Segretario, cura la gestione contabile dell'associazione ed il bilancio annuale che deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e poi approvato dall'assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio; cura altresì il bilancio preventivo che deve essere anch'esso redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Il Segretario e/o Tesoriere decadono con il Consiglio Direttivo.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario, o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 12

(Organo di Controllo e Revisore Unico)

L'Organo di Controllo (anche monocratico) ed il Revisore Unico dei Conti, saranno nominati al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge (art.30 e 31 del D.Lgs 117/2017).

L'Organo di Controllo, se nominato: *vigila* sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione; *vigila* sull'*adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; esercita *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; *attesta* che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di *ispezione e di controllo* e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Revisore Unico dei conti, se nominato: ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 13

(Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, esse hanno la durata di due anni e possono essere confermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio stesso.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli Utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto* utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio (costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione) non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore (art. 8 D. Lgs. 117/2017).

ART. 16 (Risorse Economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da *fonti diverse*, ammesse dal D.Lgs. 117/2017, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati (anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari), anche dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi) di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto della normativa vigente;
- proventi da attività diverse (art. 6 del Codice del Terzo Settore) attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17 (Bilancio di Esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, e viene *approvato* dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a *disposizione* di tutti gli associati unitamente alla convocazione dell'Assemblea che ha l'approvazione all'ordine del giorno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la *natura strumentale e secondaria* delle attività ex art 6 d.lgs 117/17.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo "non occasionale";
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio stesso;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso (se previsto);

i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto).

Tutti gli associati hanno diritto ad esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto all'art. 17 del D.Lgs 117/2017

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20
(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

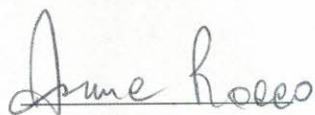
In caso di *estinzione o scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato che operano in identico o analogo settore, con preferenza per quelle che si ispirano al carisma di San Vincenzo de Paoli o ad altri Enti del Terzo Settore.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, e per quanto non compatibile con la normativa vigente, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto in assemblea

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

